AGEVOLAZIONI VARIE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RURALI

# Art. 13

L'art. 6 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato B, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, e' modificato come appresso:

«Gli eredi, legatari e donatari che abbiano due o piu' figli viventi al momento dell'apertura della successione o della donazione fruiscono della riduzione delle vigenti tasse di successione e di donazione da essi dovute nella misura di un ventesimo per ogni figlio vivente.

«La riduzione e', invece, di un settimo per ogni figlio vivente qualora i figli viventi, al momento dell'apertura della successione o della donazione, siano piu' di quattro.

«Nel numero dei figli viventi sono da comprendersi anche i premorti, purche' rappresentati dai discendenti.

«Le dette riduzioni da concedersi agli eredi, legatari o donatari, anche se non abbiano raggiunto i 30 anni alla data della trasmissione, sono calcolate sul totale della tassa di successione o donazione applicabili, secondo il proprio grado di parentela con l'autore della successione o donante, e quindi compresavi l'aggiunta per lo stato civile e di famiglia dell'autore della successione o del donante a norma del precedente art. 2».

Versione in vigore dal 7 agosto 1940, non più in vigore dal 1 aprile 1945 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali |
| Estremi | Legge 29 giugno 1940, n. 877 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-varie-a-tutela-del-patrimonio-delle-famiglie-numerose/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it